

STUDIO BOSCHIERO

Circolare del 23 gennaio 2018

IVA

Le nuove modalità di esercizio della detrazione IVA

Principio generale: il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato, nel periodo di imposta, al verificarsi dei seguenti requisiti:

- esigibilità dell'imposta;
- possesso della fattura,

ovvero, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (fino al 2017 il termine era di 2 anni).

Per le fatture emesse/ricevute a cavallo d'anno l'Agenzia delle entrate specifica che:

- la fattura ricevuta nel 2017, ma non annotata entro il 31 dicembre 2017, potrà essere registrata entro la data di presentazione della dichiarazione IVA (tra il 1 febbraio ed il 30 aprile) in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017;
- la fattura relativa al 2017, ma ricevuta nel 2018, potrà essere registrata nel 2018 e detratta secondo le modalità ordinarie.

Sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, si propongono alcuni esempi relativi a beni/servizi acquistati nel corso dell'anno 2017, e i differenti tempi e modalità di detrazione dell'imposta.

Esempio 1

Acquisto di beni da parte di un soggetto IVA mensile effettuato in data 20 dicembre 2017, la cui merce è stata consegnata entro il 31/12/2017 e la fattura ricevuta è il 31/12/2017. La fattura di acquisto è stata annotata entro il 16 gennaio 2018 sul registro acquisti 2017; di conseguenza, l'imposta a credito relativa a tale cessione di beni, confluisce nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018), dal momento che nel mese di dicembre:

- si è verificata l'esigibilità dell'imposta (consegna dei beni);
- la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario.

Esempio 2

Acquisto di beni da parte di un soggetto IVA mensile effettuato in data 20 dicembre 2017, la cui merce è stata consegnata entro il 31/12/2017 e la fattura è stata ricevuta il 31/12/2017. Il cessionario non ha annotato il documento entro il 16 gennaio 2018. Il contribuente potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2017) in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture

ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.

Esempio 3

Acquisto di beni da parte di un soggetto IVA mensile effettuato in data 20 dicembre 2017, la cui merce è stata consegnata entro il 31/12/2017; la fattura è stata ricevuta il 20/01/2018 e registrata il 31/1/2018. Il cessionario potrà esercitare il diritto alla detrazione nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018 (da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018), nel rispetto delle condizioni cui il diritto alla detrazione era assoggettato nel 2017 (ad esempio, percentuale di detraibilità). Tale soggetto ha la possibilità di esercitare la detrazione dell'imposta a credito mediante registrazione del documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2019. Nel caso in cui tale documento sia registrato:

- nel corso del 2018, l'imposta in esso evidenziata concorrerà alla liquidazione periodica relativa allo stesso mese;
- nel corso del 2019, la registrazione dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, in modo da far concorrere la relativa IVA a credito alla determinazione del saldo d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.

Conclusione

Per evitare il rischio di perdere la detraibilità IVA sugli acquisti è opportuno ottenere e registrare le fatture nello stesso periodo di imposta nel quale si è svolta l'operazione.

STUDIO BOSCHIERO

Circolare del 23 gennaio 2018

IVA

Le nuove modalità di esercizio della detrazione IVA

Principio generale: il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato, nel periodo di imposta, al verificarsi dei seguenti requisiti:

- esigibilità dell'imposta;
- possesso della fattura,

ovvero, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (fino al 2017 il termine era di 2 anni).

Per le fatture emesse/ricevute a cavallo d'anno l'Agenzia delle entrate specifica che:

- la fattura ricevuta nel 2017, ma non annotata entro il 31 dicembre 2017, potrà essere registrata entro la data di presentazione della dichiarazione IVA (tra il 1 febbraio ed il 30 aprile) in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017;
- la fattura relativa al 2017, ma ricevuta nel 2018, potrà essere registrata nel 2018 e detratta secondo le modalità ordinarie.

Sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, si propongono alcuni esempi relativi a beni/servizi acquistati nel corso dell'anno 2017, e i differenti tempi e modalità di detrazione dell'imposta.

Esempio 1

Acquisto di beni da parte di un soggetto IVA mensile effettuato in data 20 dicembre 2017, la cui merce è stata consegnata entro il 31/12/2017 e la fattura ricevuta è il 31/12/2017. La fattura di acquisto è stata annotata entro il 16 gennaio 2018 sul registro acquisti 2017; di conseguenza, l'imposta a credito relativa a tale cessione di beni, confluisce nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018), dal momento che nel mese di dicembre:

- si è verificata l'esigibilità dell'imposta (consegna dei beni);
- la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario.

Esempio 2

Acquisto di beni da parte di un soggetto IVA mensile effettuato in data 20 dicembre 2017, la cui merce è stata consegnata entro il 31/12/2017 e la fattura è stata ricevuta il 31/12/2017. Il cessionario non ha annotato il documento entro il 16 gennaio 2018. Il contribuente potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2017) in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture

ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.

Esempio 3

Acquisto di beni da parte di un soggetto IVA mensile effettuato in data 20 dicembre 2017, la cui merce è stata consegnata entro il 31/12/2017; la fattura è stata ricevuta il 20/01/2018 e registrata il 31/1/2018. Il cessionario potrà esercitare il diritto alla detrazione nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018 (da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018), nel rispetto delle condizioni cui il diritto alla detrazione era assoggettato nel 2017 (ad esempio, percentuale di detraibilità). Tale soggetto ha la possibilità di esercitare la detrazione dell'imposta a credito mediante registrazione del documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2019. Nel caso in cui tale documento sia registrato:

- nel corso del 2018, l'imposta in esso evidenziata concorrerà alla liquidazione periodica relativa allo stesso mese;
- nel corso del 2019, la registrazione dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, in modo da far concorrere la relativa IVA a credito alla determinazione del saldo d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.

Conclusione

Per evitare il rischio di perdere la detraibilità IVA sugli acquisti è opportuno ottenere e registrare le fatture nello stesso periodo di imposta nel quale si è svolta l'operazione.

STUDIO BOSCHIERO

Circolare del 23 gennaio 2018

IVA

Le nuove modalità di esercizio della detrazione IVA

Principio generale: il diritto alla detrazione dell'IVA deve essere esercitato, nel periodo di imposta, al verificarsi dei seguenti requisiti:

- esigibilità dell'imposta;
- possesso della fattura,

ovvero, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (fino al 2017 il termine era di 2 anni).

Per le fatture emesse/ricevute a cavallo d'anno l'Agenzia delle entrate specifica che:

- la fattura ricevuta nel 2017, ma non annotata entro il 31 dicembre 2017, potrà essere registrata entro la data di presentazione della dichiarazione IVA (tra il 1 febbraio ed il 30 aprile) in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017;
- la fattura relativa al 2017, ma ricevuta nel 2018, potrà essere registrata nel 2018 e detratta secondo le modalità ordinarie.

Sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, si propongono alcuni esempi relativi a beni/servizi acquistati nel corso dell'anno 2017, e i differenti tempi e modalità di detrazione dell'imposta.

Esempio 1

Acquisto di beni da parte di un soggetto IVA mensile effettuato in data 20 dicembre 2017, la cui merce è stata consegnata entro il 31/12/2017 e la fattura ricevuta è il 31/12/2017. La fattura di acquisto è stata annotata entro il 16 gennaio 2018 sul registro acquisti 2017; di conseguenza, l'imposta a credito relativa a tale cessione di beni, confluisce nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017 (da eseguire il 16 gennaio 2018), dal momento che nel mese di dicembre:

- si è verificata l'esigibilità dell'imposta (consegna dei beni);
- la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario.

Esempio 2

Acquisto di beni da parte di un soggetto IVA mensile effettuato in data 20 dicembre 2017, la cui merce è stata consegnata entro il 31/12/2017 e la fattura è stata ricevuta il 31/12/2017. Il cessionario non ha annotato il documento entro il 16 gennaio 2018. Il contribuente potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2017) in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture

ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.

Esempio 3

Acquisto di beni da parte di un soggetto IVA mensile effettuato in data 20 dicembre 2017, la cui merce è stata consegnata entro il 31/12/2017; la fattura è stata ricevuta il 20/01/2018 e registrata il 31/1/2018. Il cessionario potrà esercitare il diritto alla detrazione nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018 (da effettuarsi entro il 16 febbraio 2018), nel rispetto delle condizioni cui il diritto alla detrazione era assoggettato nel 2017 (ad esempio, percentuale di detraibilità). Tale soggetto ha la possibilità di esercitare la detrazione dell'imposta a credito mediante registrazione del documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2019. Nel caso in cui tale documento sia registrato:

- nel corso del 2018, l'imposta in esso evidenziata concorrerà alla liquidazione periodica relativa allo stesso mese;
- nel corso del 2019, la registrazione dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018, in modo da far concorrere la relativa IVA a credito alla determinazione del saldo d'imposta risultante dalla dichiarazione annuale IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30 aprile 2019.

Conclusione

Per evitare il rischio di perdere la detraibilità IVA sugli acquisti è opportuno ottenere e registrare le fatture nello stesso periodo di imposta nel quale si è svolta l'operazione.